



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1341 del 2011, proposto da:
Gruppo Argenta S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Stefania Guarino e Chiara Servetti, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 82;

contro

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;

nei confronti di

Nuova Cigat S.r.l.;

per l'annullamento

- del verbale di gara n. 1 datato 23.9.2011, comunicato alla ricorrente

con nota datata 24.10.2011 e spedita il 25.10.2011;

- del verbale di gara n. 2 datato 27.9.2011 con allegato prospetto comparativo che, per quanto indicato dall'amministrazione scolastica, tiene luogo del provvedimento di aggiudicazione, comunicato alla ricorrente con la suindicata nota datata 24.10.2011 e spedita il 25.10.2011, e di ogni altro verbale di gara ancorché non noto;
 - del provvedimento di aggiudicazione, ove esistente;
 - per quanto occorrer possa, del bando di gara per la concessione del servizio ristoro a mezzo distributori automatici;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'Istituto di istruzione superiore statale "Valentino Bosso – Augusto Monti" di Torino ha indetto una procedura negoziata per la concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di

bevande calde, fredde e snack, da installarsi nelle sedi dell'Istituto medesimo.

Il bando prevedeva che la gara sarebbe stata aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante valutazione dei seguenti elementi:

- 1) contributo annuo a sostegno di iniziative di carattere istituzionale dell'Istituto: punti max 30/100;
- 2) prezzi dei prodotti in vendita: punti max 50/100;
- 3) qualità dei prodotti e del servizio: punti max 20/100.

Il secondo criterio si articolava nei seguenti sottocriteri:

- a) caldo (caffè espresso e simili): max punti 10;
- b) altre bevande calde: max 8;
- c) bevande fredde (acqua): max 10;
- d) bevande fredde (bibite): max 6;
- e) snack monoporzione: max 6;
- f) prodotti freschi: max 10.

Con verbale del 27 settembre 2011, è stata aggiudicata la gara alla Nuova Cigat S.r.l. che aveva sommato 68 punti per la propria offerta.

La Gruppo Argenta S.p.a., con 50 punti complessivi, si è collocata al secondo posto della graduatoria.

Con ricorso giurisdizionale ritualmente notificato e depositato, quest'ultima Società ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione e gli antecedenti atti di gara, instando per l'annullamento degli stessi, previa sospensione dell'esecuzione, e per il conseguimento dell'aggiudicazione e del contratto.

Il ricorso si fonda sui seguenti motivi di gravame:

I) Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza manifeste. Violazione e falsa applicazione dell'articolo "Criteri di aggiudicazione del servizio", punto 2, della *lex specialis* del bando di gara. Violazione dei principi di confronto comparativo e di trasparenza, violazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Violazione e falsa applicazione dell'art. 83, co. 5, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e art. 283 ed allegato P, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. *sub specie* della violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

Si è costituita in giudizio l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, in rappresentanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, contrastando nel merito la fondatezza del ricorso e opponendosi al suo accoglimento.

Il ricorso è stato chiamato all'udienza camerale del 12 gennaio 2012, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare proposta in via incidentale dalla ricorrente, e, sussistendo le condizioni previste dall'art. 60 cod. proc. amm., è stato ritenuto, previo avviso ai difensori delle parti, per essere deciso con sentenza in forma semplificata.

Le censure dedotte con il primo motivo di ricorso, inerenti la non corretta applicazione del secondo criterio di valutazione delle offerte, rivelano evidenti profili di illegittimità della contestata procedura di gara, tali da inficiare in modo irrimediabile l'esito della stessa.

Il criterio di che trattasi, come già riferito, era inteso a premiare i

concorrenti che avessero proposto prezzi più bassi per la vendita dei prodotti al pubblico tramite i distributori automatici e si articolava in sei sottocriteri.

Il primo sottocriterio era così formulato (cfr. pag. 3 del bando):
“Caldo: caffè espresso, espresso lungo, macchiato ... max punti 10 (il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere superiore a € 0,40 a pena di esclusione). Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo”.

La corretta applicazione del sottocriterio in esame comportava, pertanto, che il massimo di 10 punti fosse attribuito all’offerta recante il prezzo più basso per tale categoria di prodotti e l’attribuzione di punteggi proporzionalmente ridotti alle altre offerte.

La lettera del bando, infatti, faceva espressa menzione di un punteggio massimo, non di un punteggio unico per lo specifico sottocriterio, e non consentiva differenti soluzioni applicative.

La stazione appaltante, invece, ha attribuito 10 punti all’offerta che proponeva il prezzo più basso e nessun punteggio alle altre offerte.

Analogamente si è proceduto per tutti gli altri sottocriteri di valutazione, formulati come il primo, con il risultato che l’esito della gara è stato determinato da scarti minimi, anche di un solo centesimo di euro, tra i prezzi di vendita proposti per le singole tipologie di prodotti.

Anche prescindendo dalla lettera del bando, peraltro, il *modus procedendi* dell’amministrazione va censurato alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di affidamento all’offerta

economicamente più vantaggiosa, secondo i quali è necessario che venga utilizzato tutto il potenziale differenziale di punteggi previsto dal bando per le singole voci, onde evitare che taluna di esse sia ingiustificatamente svuotata di efficacia (cfr., fra le molte, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 4 marzo 2011, n. 297; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 14 settembre 2010, n. 3462).

La specificità della gara in esame non consente deviazioni rispetto a tali principi, poiché l'attribuzione di punteggi a tutte le offerte, e non solo a quella risultata migliore per il singolo criterio di valutazione, costituisce una soluzione imposta da fondamentali esigenze di proporzionalità e ragionevolezza che, rappresentando limiti insormontabili della discrezionalità amministrativa, trovano sicura applicazione anche per l'affidamento delle concessioni.

Al contrario, l'attribuzione, per ogni sottocriterio, dell'intero punteggio all'offerta più bassa e di zero punti alle altre offerte rappresenta una modalità non idonea a garantire lo svolgimento di un effettivo confronto comparativo, cosicché risulta vanificato lo stesso interesse della stazione appaltante all'individuazione dell'offerta complessivamente migliore.

Per tali motivi, il ricorso, con assorbimento delle censure dedotte con il secondo motivo di gravame, deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere disposto l'annullamento degli atti impugnati.

Non può trovare accoglimento, invece, la domanda volta al conseguimento dell'aggiudicazione e del contratto, poiché la caducazione giurisdizionale degli atti di gara implica che

l'amministrazione rinnovi integralmente la procedura, previa predeterminazione delle formule che troveranno applicazione per la valutazione dei singoli elementi dell'offerta (qualitativi e quantitativi).

Le spese di lite seguono la soccombenza rispetto alla domanda principale e sono equamente liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere alla ricorrente le spese del grado di giudizio che liquida forfetariamente nell'importo complessivo di euro duemila, oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Richard Goso, Presidente FF, Estensore

Paola Malanetto, Referendario

Ariberto Sabino Limongelli, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)